SCHEDA TECNICA

METODO TARIFFARIO IDRICO PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO (MTI-2)

- Orientamenti finali -

577/2015/R/IDR (*)

Con il documento per la consultazione 577/2015/R/IDR l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra gli orientamenti finali in merito al metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio (2016-2019), in vista dell'adozione del provvedimento finale entro fine anno.

Il documento 577/2015/R/IDR, partendo dagli esiti della consultazione del precedente documento 406/2015/R/IDR e considerando anche aspetti relativi alle altre recenti consultazione in tema di *unbundling* contabile (515/2015/R/IDR), di convenzione tipo (542/2015/R/IDR) e di qualità contrattuale (560/2015/R/IDR), considera in particolare alcuni aspetti tariffari quali le regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, l'individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri legati alla ripartizione dei rischi della regolazione del settore idrico.

Di seguito i principali aspetti trattati nel documento.

<u>Disposizioni generali</u> – Con riferimento all'ambito di applicazione l'orientamento espresso nel documento esplicita che i poteri di regolazione tariffaria dell'Autorità riguardano il servizio idrico integrato (SII) ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, compresi i servizi di captazione e adduzione e dunque anche la gestione di invasi da cui consegue la vendita di acqua all'ingrosso. Si prevede, inoltre, di individuare espressamente, all'interno della nuova metodologia tariffaria, le "direttrici" della medesima che, in base alle prescrizioni della Corte costituzionale, devono trovare applicazione sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le regioni a Statuto speciale che avessero eventualmente legiferato in materia.

Con riferimento alla **durata del periodo regolatorio** si conferma la durata quadriennale, con aggiornamento biennale delle componenti a conguaglio e della RAB, prevedendo eventuali revisioni infra periodo della predisposizione tariffaria qualora dovessero verificarsi circostanze straordinarie ed eccezionali.

Con riferimento alle **casistiche di esclusione dall'aggiornamento tariffario** l'Autorità è orientata a ad aggiungere a quelle attualmente in essere due ulteriori casistiche prevedendo che siano esclusi:

- 1. tutti i soggetti gestori diversi dai gestori d'ambito, cessati *ex lege*, che eserciscono cioè il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente;
- 2. le gestioni che non hanno adempiuto agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo mediante l'effettuazione dei controlli previsti dal decreto legislativo 31/2001.

<u>Matrice di schemi regolatori</u> – L'Autorità conferma, nel secondo periodo regolatorio, l'impostazione fondata su una matrice di schemi regolatori quale metodo ordinario per la determinazione

tariffaria, fondata su 6 diversi schemi. A tale metodo si affiancano le opzioni previste dalle condizioni specifiche di regolazione o lo schema regolatorio virtuale, cui accedere a fronte di particolari casistiche.

L'identificazione del pertinente schema regolatorio, considerate le condizioni di contesto rilevate e gli obiettivi specifici definiti dall'Ente di governo d'ambito, con la partecipazione del gestore, tiene conto del rapporto tra il fabbisogno di investimenti ed il valore delle infrastrutture esistenti e della presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore riconducibili a processi di aggregazione gestionale o all'introduzione di livelli qualitativi più elevati rispetto a quelli previsti.

Ai fini dell'individuazione dello schema della matrice in cui collocare le diverse gestioni, rileva - come prospettato nel dco 406/2015/R/IDR - l'entità dei costi operativi per abitante servito (*Opex pro capite*) rispetto al relativo valore medio riscontrato nel 2014 (parametro di *Opex pro capite medio - OPM*). Per la determinazione dell'OPM vengono illustrate due diverse opzioni che prevedono:

- 1. un unico valore a livello nazionale stimato sulla base dei dati (riferiti al 2014) comunicati all'Autorità in sede di predisposizione tariffaria (*opzione a*);
- 2. quattro diversi valori da applicare a cluster di gestioni individuati in base alla densità abitativa e alla lunghezza delle rete di acquedotto gestita (*opzione b*).

Moltiplicatore tariffario e vincolo ai ricavi del gestore – L'Autorità conferma, anche nel secondo periodo regolatorio, la previsione di un moltiplicatore tariffario da applicare alle quote fisse e variabili dell'articolazione dei corrispettivi tariffari all'utente, adottata per il 2015 da ciascuna gestione, così come un limite alla crescita annuale delle tariffe. Detto limite è differenziato a seconda dello schema della matrice di schemi regolatori selezionato dal soggetto competente e dipende da una fattore di ripartizione delle efficienze, tra gestore e consumatori, sharing.

Relativamente alla struttura del vincolo dei ricavi riconosciuto si conferma la struttura generale del vincolo ai ricavi vigente.

Il documento, considera quindi le regole applicabili in ciascun tipo di schema regolatorio, con particolare riferimento ai criteri alla base della determinazione delle componenti di costo Opex e Capex, nonché la previsione – per gli schemi caratterizzati da un elevato fabbisogno di investimenti rispetto alle infrastrutture esistenti - della componente FNInew, per il finanziamento anticipato dei nuovi investimenti.

<u>Costi delle immobilizzazioni</u> – L'Autorità conferma, nel secondo periodo regolatorio, la struttura dei costi delle **immobilizzazioni** come prevista nell'attuale metodo tariffario, aggiornando i parametri necessari alla relativa quantificazione. Si prevede, inoltre, l'avvio di progetti pilota per verificare la possibilità di garantire premi aggiuntivi relativamente a interventi che migliorino l'efficacia degli investimenti.

L'Autorità è orientata, poi, ad effettuare specifiche verifiche volte ad accertare che gli incrementi patrimoniali riferiti agli anni 2014 e 2015 siano coerenti con gli investimenti annunciati ai fini delle predisposizioni tariffarie relative alle medesime annualità.

Relativamente alla metodologia di calcolo degli **ammortamenti** si conferma l'attuale metodologia di calcolo, mantenendo la stessa vita utile regolatoria dei diversi cespiti prevista nel MTI. Si intende, inoltre, mantenere anche nel secondo periodo regolatorio la possibilità del ricorso

all'ammortamento finanziario nei casi in cui sia stato considerato ammissibile per le determinazioni tariffarie relative alle annualità 2012-2013 e 2014-2015, ovvero nei casi in cui ci si collochi nel nuovo periodo regolatorio negli schemi caratterizzati da un elevato fabbisogno di investimenti rispetto alle infrastrutture esistenti.

In continuità con l'impostazione assunta nel primo periodo regolatorio volta ad escludere la remunerazione del capitale investito, l'Autorità è orientata, poi, a mantenere il riconoscimento dei soli **oneri finanziari e fiscali** standardizzati - al citato fine di determinare una copertura delle componenti di costo riconducibili al reperimento dei finanziamenti. In presenza di un mutato quadro macroeconomico, si intende tuttavia superare il BTP_{10} quale tasso di riferimento *risk free* nominale, per introdurre un riferimento *risk free* reale valutato sulla base di tassi di rendimento dei titoli di stato dell'area euro con scadenza decennale e con *rating* almeno AA (r_f^{real}), adeguato attraverso il *Water Utility Risk Premium* (di seguito *WRP*) riconducibile ai seguenti fattori di rischio: i) il differenziale collegato ad investimenti cosiddetti *risk free* in Italia; ii) gli ulteriori elementi connessi alla dimensione media, generalmente ridotta, degli operatori del settore; iii) ulteriori differenziali connessi alla natura generalmente pubblica e locale dei soci dei gestori del SII, nella maggioranza dei casi Enti Locali, le cui modalità di finanziamento risentono dei vincoli di finanza pubblica imposti dalle norme vigenti. In continuità con quanto già previsto nel MTI, si intende confermare il valore del rischio di settore (parametro β , posto pari a 0.8), il valore dell'ERP (posto pari al 4%).

<u>Fondo nuovi investimenti</u> – L'Autorità intende confermare il trattamento previsto nel MTI della componente tariffaria **Fondo Nuovi Investimenti** (FoNIa) da destinare esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari nel territorio servito, o al finanziamento di agevolazioni tariffarie di carattere sociale.

<u>Costi operativi</u> – L'Autorità è orientata a mantenere la distinzione tra costi operativi endogeni (Opexaend) e costi operativi aggiornabili (Opexaend), prospettando per questi ultimi un aggiornamento biennale. Inoltre, al fine di rafforzare l'incentivo alla minimizzazione delle perdite, l'Autorità intende applicare una regolazione di tipo *Rolling Cap* sul costo dell'approvvigionamento di acqua di terzi, prevedendo che per le annualità 2018 e 2019, il relativo costo sia fissato pari a quello riconosciuto nella tariffa dell'anno 2015.

La componente relativa ai costi operativi viene, quindi, definita in funzione della collocazione del gestore nella matrice degli schemi regolatori, prospettando - qualora si fosse in presenza di un processo di integrazione gestionale, ovvero di obiettivi qualitativi sensibilmente più elevati rispetto al passato - la possibilità di riconoscimento dei connessi oneri aggiuntivi (Op^{new}), previa motivata istanza dell'Ente di governo dell'ambito (in possesso di una adeguato set di dati).

<u>Costi ambientali</u> – L'Autorità è orientata a confermare la formalizzazione adottata per la componente tariffaria (ERC) a copertura dei costi ambientali e della risorsa, in continuità con quanto previsto dal MTI. Si intende inoltre valutare la possibilità di ampliare la tipologia di oneri (attualmente allocati in altre voci di costo riconosciute in tariffa) da poter ricomprendere nella componente ERC nel rispetto delle linee guida introdotte in materia dal MATTM (tra cui alcuni oneri locali, alcuni costi operativi afferenti all'attività di depurazione, alla riduzione delle perdite di rete e di potabilizzazione).

<u>Schema regolatorio virtuale</u> – L'Autorità prevede che lo schema regolatorio virtuale trovi applicazione nei casi in cui, essendo in atto una fase di aggregazione di gestioni prevalentemente

interessate (nel primo periodo regolatorio) da determinazioni tariffarie d'ufficio, l'Ente di governo dell'ambito non disponga di un completo corredo informativo (atti e dati) per oltre la metà della popolazione servita dal nuovo gestore d'ambito. In tali circostanze si prevede la ricostruzione parametrica su base *benchmark* delle voci di costo necessarie alle determinazione tariffaria.

<u>Sostenibilità finanziaria efficiente</u> – L'Autorità intende confermare l'impostazione generale utilizzata nel MTI in relazione al trattamento delle **componenti a conguaglio** inserite nel VRG apportando alcuni aggiustamenti e identificando, tra le componenti a conguaglio, ulteriori voci rispetto a quelle previste dal metodo vigente. In particolare si fa riferimento a:

- il recupero dello scostamento tra il valore della componente *ERC* esplicitato (a partire dal 2015) ai fini della determinazione del moltiplicatore tariffario e quanto dovuto effettivamente ad ogni gestore;
- la componente riconducibile agli eventuali margini afferenti alle altre attività idriche ("Attività b");
- il recupero dei conguagli approvati nel MTI da riportare nelle annualità successive al 2015.

Viene anche previsto un meccanismo di riconoscimento ex-post dei premi/penalità relativamente al miglioramento degli aspetti riconducibili alla qualità contrattuale, prospettando che le penali, gli indennizzi e le sanzioni siano decurtate dal totale dei costi riconosciuti e che i premi o gli incentivi siano aggiunti al predetto totale dei costi ammessi al riconoscimento tariffario. Al fine di migliorare le performance nelle prestazioni erogate, l'Autorità intende escludere la somma algebrica delle richiamate componenti dall'applicazione del vincolo alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario.

Coerentemente con il MTI, si prevedono criteri per il riconoscimento di una parte degli oneri relativi alla **morosità** degli utenti (il 60%-70% dei costi di morosità effettivamente sostenuti) incentivando al contempo l'adozione di meccanismi per una gestione efficiente del credito, e considerando la diversa incidenza del fenomeno della morosità sul territorio nazionale.

L'Autorità è, inoltre, orientata ad aggiornare i criteri di calcolo del **valore residuo** da riconoscere al gestore uscente, prevedendo in aggiunta, il recupero dell'onere fiscale sostenuto sulla componente del $FoNI^{\alpha}$, per la quota parte non recuperata con l'ammortamento dei cespiti.

<u>Corrispettivi applicati all'utenza finale</u> – L'Autorità è orientata a prevedere la possibilità di modificare, per il secondo periodo regolatorio, la struttura dei corrispettivi applicati agli utenti finali, previa approvazione dell'Ente d'Ambito e nel rispetto delle regole che verranno definite in un successivo provvedimento. In ogni caso, a fronte di cambiamento della struttura dei corrispettivi si intende prevedere l'obbligo di garantire che il gettito tariffario conseguente non superi i valori tariffari approvati dall'Autorità e che, con riferimento a ciascuna categoria di utenza, non vari in misura superiore al 10%.

Inoltre, l'Autorità intende definire una tariffa di collettamento e depurazione per utenze industriali con struttura trinomia (quota fissa per costi fissi dei servizi di fognatura e depurazione; quota fissa di capacità legata alla capacità di depurazione impegnata per garantire il trattamento refluo industriale; quota variabile proporzionale al volume annuo scaricato distinta per i due servizi).

<u>Prime indicazioni metodologiche per l'aggiornamento dei Programmi di Intervento</u> – Nelle predisposizioni tariffarie per il secondo periodo regolatorio l'Autorità è orientata verso una riorganizzazione del

Programma degli Interventi dal punto di vista formale e dei contenuti, con l'obiettivo di assicurare maggiore coerenza tra le aree di criticità individuate da ciascun Ente d'Ambito e i rispettivi interventi pianificati nel corso del quadriennio 2016-2019. In particolare si prevede di dare evidenza della dimensione e dell'impatto territoriale atteso, fornendo informazioni sulla popolazione interessata da ciascuna criticità rilevata e della quota di popolazione interessata da ciascun intervento.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 15 dicembre 2015.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.